Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 259 del 5 novembre 2010 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 5 novembre 2010 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

N. 241

MINISTERO DELLA SALUTE

Riconoscimenti di titoli di studio esteri abilitanti all'esercizio in Italia di talune professioni sanitarie.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Bulajic Milutin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in gastroenterologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA l'istanza, in data 16 settembre 2009, con la quale il Dr. Bulajic Milutin, nato a Belgrado (Serbia) l'8 novembre 1972, cittadino serbo, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "DIPLOMA O STECENOM STRUCNOM NAZIVU SPECIJALISTA UZE SPECIJALNOSTI", rilasciato in data 5 maggio 2009, con numero di matricola 1211, dalla Facoltà di medicina dell'Università di Belgrado (Serbia), al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in gastroenterologia;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTO, in particolare, il comma 7 dell'articolo 50 del predetto decreto n. 394/1999 che stabilisce che, con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 49 del decreto medesimo, relative al riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria conseguiti da cittadini non comunitari in un Paese non appartenente all'Unione europea, il Ministero della salute provvede, altresì, al riconoscimento dei titoli accademici complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

VISTO l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

TENUTO CONTO che nella riunione del 14 gennaio 2010 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 8 e 13 luglio 2010, a seguito della quale il Dr. Bulajic Milutin è risultato idoneo;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di specializzazione in gastroenterologia in possesso dell'interessato;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

DECRETA

Articolo 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato "DIPLOMA O STECENOM STRUCNOM NAZIVU SPECIJALISTA UZE SPECIJALNOSTI", rilasciato in data 5 maggio 2009, con numero di matricola 1211, dalla Facoltà di medicina dell'Università di Belgrado (Serbia), al Dr. Bulajic Milutin, nato a Belgrado (Serbia) l'8 novembre 1972, cittadino serbo, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in gastroenterologia.

2. Il Dr. Bulajic Milutin, già iscritto all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Roma, è autorizzato ad avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in gastroenterologia, previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

3. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12627

DECRETO 21 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Pierce Julie, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in psichiatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla Direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16 del predetto decreto, concernente la procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

VISTO, in particolare, quanto indicato al comma 3 di detto articolo, che prevede, per la valutazione dei titoli di cui si chiede il riconoscimento, l'indizione di una Conferenza dei servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, fatti salvi i casi di cui al comma 5 del medesimo articolo;

VISTO il Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo, concernente il regime generale di riconoscimento di titoli di formazione e, in particolare, l'articolo 18, riguardante l'ambito di applicazione di detto regime generale di riconoscimento;

VISTI, altresì, gli articoli 21, 22 e 23 del medesimo decreto, concernenti, rispettivamente, le condizioni per il riconoscimento, le misure compensative ed il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale;

VISTA l'istanza, in data 2 settembre 2009, con la quale la Dr.ssa Pierce Julie, nata a Città di Panamá (Repubblica di Panamá) il giorno 11 maggio 1964, cittadina britannica, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "Resident in Psychiatry" - rilasciato, in data 1° luglio 1997, dal "New York University Medical Center", con sede a New York (New York, Stati Uniti d'America) e riconosciuto, in data 5 agosto 2009, dal "Ministere de la Sante et des Sports" francese – al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in psichiatria;

VISTA la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che, nella riunione del 20 luglio 2010, ha ritenuto di esprimere parere favorevole al riconoscimento automatico del titolo denominato "Resident in Psychiatry", in possesso dell'interessata;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo denominato "Resident in Psychiatry", in possesso dell'interessata;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

DECRETA

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato "Resident in Psychiatry" - rilasciato, in data 1° luglio 1997, dal "New York University Medical Center", con sede a New York (New York, Stati Uniti d'America), alla Dr.ssa Pierce Julie, nata a Città di Panamá (Repubblica di Panamá) il giorno 11 maggio 1964, cittadina britannica, e riconosciuto, in data 5 agosto 2009, dal "Ministere de la Sante et des Sports" francese - è riconosciuto quale titolo di medico specialista in psichiatria.
2. La Dr.ssa Pierce Julie, già iscritta all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Roma, è autorizzata ad avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in psichiatria, previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.
3. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12628

DECRETO 21 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Oleinikova Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA l'istanza, in data 18 ottobre 2005, con la quale la Sig.ra Verveyko Olena, nata a Slaviansk (Ucraina) il 22 aprile 1956, cittadina ucraina, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "ДИПЛОМ ЕВ № 167646", conseguito, in data 23 giugno 1979, presso l'Istituto di Medicina di Rostov sul Don (Federazione Russa), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTO, in particolare, l'articolo 49 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplina il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

TENUTO CONTO che nella riunione del 19 settembre 2006 della Conferenza dei servizi, di cui di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

VISTO l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 6 e 12 luglio 2010, a seguito della quale la Sig.ra Verveyko Olena è risultata idonea;

VISTA Dichiarazione di valore n. 335/2005, rilasciata in data 16 giugno 2005 dall'Ambasciata d'Italia a Mosca, attestante che Oleinikova Elena è la stessa persona fisica di Verveyko Olena;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo denominato "ДИПЛОМ ЕВ № 167646", in possesso dell'interessata;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

DECRETA

Articolo 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato "ДИПЛОМ ЕВ № 167646", conseguito, in data 23 giugno 1979, presso l'Istituto di Medicina di Rostov sul Don (Federazione Russa), dalla Sig.ra Oleinikova Elena, nata a Slaviansk (Ucraina) il 22 aprile 1956, cittadina ucraina, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo.

2. La Dr.ssa Verveyko Olena è autorizzata ad esercitare, in Italia, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo dei medici-chirurghi - che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12629

DECRETO 21 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Heredia Maria Susana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA l'istanza, in data 23 gennaio 2008, con la quale la Sig.ra Heredia Maria Susana, nata a Santa Fé (Argentina) il 17 gennaio 1952, cittadina argentina, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "Médica Cirujana", rilasciato, in data 20 aprile 1978, dalla "Universidad Nacional de Córdoba", con sede a Córdoba (Argentina), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTO, in particolare, l'articolo 49 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplina il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

VISTO l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

TENUTO CONTO che nella riunione del 30 settembre 2008 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 5 e 12 luglio 2010, a seguito della quale la Sig.ra Heredia Maria Susana è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo denominato “Médica Cirujana”, in possesso dell’interessata;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

DECRETA

Articolo 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato “Médica Cirujana”, rilasciato, in data 20 aprile 1978, dalla “Universidad Nacional de Córdoba”, con sede a Córdoba (Argentina), alla Sig.ra Heredia Maria Susana, nata a Santa Fé (Argentina) il 17 gennaio 1952, cittadina argentina, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo.

2. La Dr.ssa Heredia Maria Susana è autorizzata ad esercitare, in Italia, la professione di medico-chirurgo previa iscrizione, nell’ambito delle quote stabilite ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all’Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo dei medici-chirurghi - che accerta la conoscenza, da parte dell’interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12630

DECRETO 21 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Turnava Leila, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA l'istanza, in data 13 dicembre 2005, con la quale la Sig.ra Turnava Leila, nata a Tbilisi (Georgia) il 23 ottobre 1972, cittadina georgiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "DIPLOMI" , rilasciato in data 1° agosto 1995, con n. AU 021173, dall'Istituto statale di Medicina di Tbilisi (Georgia), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTO, in particolare, l'articolo 49 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplina il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

TENUTO CONTO che nella riunione del 19 settembre 2006 della Conferenza dei servizi, di cui di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

VISTO l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 6 e 12 luglio 2010, a seguito della quale la Sig.ra Turnava Leila è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo denominato "DIPLOMI", in possesso dell'interessata;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

DECRETA

Articolo 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato "DIPLOMI", rilasciato in data 1° agosto 1995, con n. AU 021173, dall'Istituto statale di Medicina di Tbilisi (Georgia), alla Sig.ra Turnava Leila, nata a Tbilisi (Georgia) il 23 ottobre 1972, cittadina georgiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo.

2. La Dr.ssa Turnava Leila è autorizzata ad esercitare, in Italia, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo dei medici-chirurghi - che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2010

Il direttore generale: Leonardi

10A12631

DECRETO 24 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Toma Albert Alina Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Toma Alina Maria**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Calificat Nivel 3 domeniul Asistent Medical Generalist"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2006, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile **Albert**;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **"Calificat Nivel 3 domeniul Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2006 dalla sig.ra **Albert,** nata a Roman (Romania) il 06/10/1984, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra Albert Alina Maria coniugata **Toma** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12632

DECRETO 24 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Tiganus Emilia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Tiganus Emilia**, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Christiana" di Focsani nell'anno 1998, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **“Asistent Medical Generalist”**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria “Christiana” di Focsani nell’anno 1998 dalla sig.ra Tiganus Emilia**,** nata a Maicanesti (Romania) il 13/08/1977, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra Tiganus Emilia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12633

DECRETO 24 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Trusca Elena Rodica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Trusca Elena Rodica**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Nivel III calificare domeniul Asistent Medical Generalist"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Slatina nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **“Nivel III calificare domeniul Asistent Medical Generalist”**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Slatina nell’anno 2009 dalla sig.ra **Trusca Elena Rodica ,** nata a Rimnicu Vilcea (Romania) il 03/10/1969, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra Trusca Elena Rodica è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12634

DECRETO 24 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Toma Verde Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Toma Verde Cristina**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Tecuci nell'anno 2001, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile **Toma**;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Tecuci nell'anno 2001 dalla sig.ra **Toma Cristina,** nata a Tecuci (Romania) il 19/09/1979, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra Toma Cristina, coniugata **Verde** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12635

DECRETO 24 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Paun Zoica Arabela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Paun Zoica Arabela**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **" Medicina Generala"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Carol Davila" di Slatina nell'anno 2000, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **“Medicina Generala”**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria “Carol Davila”di Slatina nell’anno 2000 dalla sig.ra **Paun Zoica Arabela,** nata a Balş (Romania) il 4/08/1978, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra Paun Zoica Arabela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12636

DECRETO 24 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Szeleczki Naomi Zita Zlampa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Zlampa Naomi Zita**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical in specializarea Asistent Medical Generalist"** conseguito in Romania presso il Gruppo Scolare "Victor Babes" di Cluj-Napoca nell'anno 2004, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile **Szeleczki**;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **“Asistent Medical in specializarea Asistent Medical Generalist”**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolare “Victor Babes ”di Cluj-Napoca nell’anno 2004 dalla sig.ra **Szeleczki Naomi Zita,** nata a Baia-Mare (Romania) il 16/10/1981, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra Szeleczki Naomi Zita, coniugata **Zlampa** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12637

DECRETO 24 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Chiper Ramona Petruta Talpalaru, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Talpalaru Ramona Petruta**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Calificata Nivel 3 in specializarea Asistent Medical Generalist"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'anno 2003, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile **Chiper**;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **“Calificata Nivel 3 in specializarea Asistent Medical Generalist”**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell’anno 2003 dalla sig.ra **Chiper Ramona Petruta,** nata a Barlad (Romania) il 21/04/1979, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra Chiper Ramona Petruta, coniugata **Talpalaru** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12638

DECRETO 24 settembre 2010.

Riconoscimento, al dott. Garunja Genci, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in malattie dell'apparato cardiovascolare.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA l'istanza, in data 29 ottobre 2008, con la quale il Dr. Garunja Genci, nato a Shkoder (Albania) il 16 giugno 1969, cittadino albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "DIPLOME SPECIALIZIMI", rilasciato, in data 12 novembre 2001, dalla Facoltà di medicina dell'Università degli Studi di Tirana (Albania), al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in malattie dell'apparato cardiovascolare;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTO, in particolare, il comma 7 dell'articolo 50 del predetto decreto n. 394/1999 che stabilisce che, con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 49 del decreto medesimo, relative al riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria conseguiti da cittadini non comunitari in un Paese non appartenente all'Unione europea, il Ministero della salute provvede, altresì, al riconoscimento dei titoli accademici complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

VISTO l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

TENUTO CONTO che nella riunione del 24 febbraio 2009 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 8 e 13 luglio 2010, a seguito della quale il Dr. Garunja Genci è risultato idoneo;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di specializzazione in cardiologia in possesso dell'interessato;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

DECRETA

Articolo 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato "DIPLOME SPECIALIZIMI", rilasciato, in data 12 novembre 2001, dalla Facoltà di medicina dell'Università degli Studi di Tirana (Albania), al Dr. Garunja Genci, nato a Shkoder (Albania) il 16 giugno 1969, cittadino albanese, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in malattie dell'apparato cardiovascolare.

2. Il Dr. Garunja Genci, già iscritto all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Pisa, è autorizzato ad avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in malattie dell'apparato cardiovascolare, previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

3. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12639

DECRETO 24 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Carbajal Aliaga Raquel Elizabeth, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA l'istanza, in data 7 novembre 2005, con la quale la Sig.ra Carbajal Aliaga Raquel Elizabeth, nata ad Arequipa (Perù) il 25 settembre 1977, cittadina peruviana, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "Título Profesional de Médico Cirujano", rilasciato in data 30 maggio 2003 dalla "Universidad Nacional de San Agustín" di Arequipa (Perù), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTO, in particolare, l'articolo 49 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplina il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

VISTO l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

TENUTO CONTO che nella riunione del 13 dicembre 2005 della Conferenza dei servizi, di cui di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 5 e 12 luglio 2010, a seguito della quale la Sig.ra Carbajal Aliaga Raquel Elizabeth è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo denominato “Título Profesional de Médico Cirujano”, in possesso dell’interessata;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

DECRETA

Articolo 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato “Título Profesional de Médico Cirujano”, rilasciato in data 30 maggio 2003 dalla “Universidad Nacional de San Agustín” di Arequipa (Perù), alla Sig.ra Carbajal Aliaga Raquel Elizabeth, nata ad Arequipa (Perù) il 25 settembre 1977, cittadina peruviana, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo.

2. La Dr.ssa Carbajal Aliaga Raquel Elizabeth è autorizzata ad esercitare, in Italia, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione, nell’ambito delle quote stabilite ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all’Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo dei medici-chirurghi - che accerta la conoscenza, da parte dell’interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’articolo 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12640

DECRETO 24 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Bestavashvili Liana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in neurologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA l'istanza, in data 13 dicembre 2004, con la quale la Dr.ssa Bestavashvili Liana, nata a Tbilisi (Georgia) il 14 aprile 1973, cittadina georgiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "TSNOBA", rilasciato in data 24 giugno 2003, con numero 141/4, dal "Centro Nazionale di Oftalmologia e Neurologia SPA" di Tbilisi (Georgia), al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in neurologia;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTO, in particolare, il comma 7 dell'articolo 50 del predetto decreto n. 394/1999 che stabilisce che, con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 49 del decreto medesimo, relative al riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria conseguiti da cittadini non comunitari in un Paese non appartenente all'Unione europea, il Ministero della salute provvede, altresì, al riconoscimento dei titoli accademici complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

VISTO l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

TENUTO CONTO che nella riunione del 16 giugno 2009 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 8 e 13 luglio 2010, a seguito della quale la Dr.ssa Bestavashvili Liana è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di specializzazione in neurologia in possesso dell'interessata;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

DECRETA

Articolo 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato "TSNOBA", rilasciato in data 24 giugno 2003, con numero 141/4, dal "Centro Nazionale di Oftalmologia e Neurologia SPA" di Tbilisi (Georgia), alla Dr.ssa Bestavashvili Liana, nata a Tbilisi (Georgia) il 14 aprile 1973, cittadina georgiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in neurologia.

2. La Dr.ssa Bestavashvili Liana, già iscritta all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Roma, è autorizzata ad avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in neurologia, previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

3. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2010

Il direttore generale: Leonardi

10A12641

DECRETO 24 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sili Ludmila, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA l'istanza, in data 21 febbraio 2005, con la quale la Sig.ra Sili Ludmila, nata a Călăraşi (Repubblica Moldova) il 29 maggio 1969, cittadina moldava, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "DIPLOMĂ", rilasciato in data 26 giugno 1994, con numero 886, dal Ministero della scienza e dell'insegnamento della Repubblica Moldova-Università di Stato di medicina "N. Testemiţanu"-Facoltà di medicina generale, ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTO, in particolare, l'articolo 49 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplina il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

VISTO l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

TENUTO CONTO che nella riunione del 15 marzo 2005 della Conferenza dei servizi, di cui di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 6 e 12 luglio 2010, a seguito della quale la Sig.ra Sili Ludmila è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo denominato "DIPLOMĂ", in possesso dell'interessata;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

DECRETA

Articolo 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato "DIPLOMĂ", rilasciato in data 26 giugno 1994, con numero 886, dal Ministero della scienza e dell'insegnamento della Repubblica Moldova-Università di Stato di medicina "N. Testemiţanu"-Facoltà di medicina generale, alla Sig.ra Sili Ludmila, nata a Călăraşi (Repubblica Moldova) il 29 maggio 1969, cittadina moldava, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo.

2. La Dr.ssa Sili Ludmila è autorizzata ad esercitare, in Italia, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo dei medici-chirurghi - che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12642

DECRETO 24 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Cameli Virginia Josefina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in otorinolarigoiatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA l'istanza, in data 7 maggio 2003, con la quale la Dr.ssa Cameli Virginia Josefina, nata a Puerto Ordaz (Bolivar, Venezuela) il 18 novembre 1966, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "Especialista en Otorrinolaringologia", rilasciato in data 3 agosto 2001 dalla "Universidad Central de Venezuela" di Caracas (Venezuela), al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in otorinolaringoiatria;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTO, in particolare, il comma 7 dell'articolo 50 del predetto decreto n. 394/1999 che stabilisce che, con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 49 del decreto medesimo, relative al riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria conseguiti da cittadini non comunitari in un Paese non appartenente all'Unione europea, il Ministero della salute provvede, altresì, al riconoscimento dei titoli accademici complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

VISTO l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce che le norme in esso contenute non si applicano ai cittadini dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli;

VISTO l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

TENUTO CONTO che nella riunione del 14 gennaio 2010 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 8 e 13 luglio 2010, a seguito della quale la Dr.ssa Cameli Virginia Josefina è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di specializzazione in possesso dell'interessata;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

DECRETA

Articolo 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato "Especialista en Otorrinolaringologia", rilasciato in data 3 agosto 2001 dalla "Universidad Central de Venezuela" di Caracas (Venezuela), alla Dr.ssa Cameli Virginia Josefina, nata a Puerto Ordaz (Bolivar, Venezuela) il 18 novembre 1966, cittadina italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in otorinolaringoiatria.

2. La Dr.ssa Cameli Virginia Josefina, già iscritta all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Roma, è autorizzata ad avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in otorinolaringoiatria, previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

3. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12643

DECRETO 24 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Carney John James, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla Direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16 del predetto decreto, concernente la procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

VISTO, in particolare, quanto indicato al comma 3 di detto articolo, che prevede, per la valutazione dei titoli di cui si chiede il riconoscimento, l'indizione di una Conferenza dei servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, fatti salvi i casi di cui al comma 5 del medesimo articolo;

VISTO il Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo, concernente il regime generale di riconoscimento di titoli di formazione e, in particolare, l'articolo 18, riguardante l'ambito di applicazione di detto regime generale di riconoscimento;

VISTI, altresì, gli articoli 21, 22 e 23 del medesimo decreto, concernenti, rispettivamente, le condizioni per il riconoscimento, le misure compensative ed il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale;

VISTA l'istanza, in data 2 aprile 2009, con la quale il Sig. Carney John James, nato ad Hobart (Australia) il giorno 30 dicembre 1975, cittadino australiano e britannico, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery" - rilasciato, in data 19 dicembre 2003, dall'Università denominata "The University of Queensland", con sede a Brisbane (Queensland, Australia) e riconosciuto, in data 19 febbraio 2009, dall'Ordine dei medici irlandese - ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo;

VISTA la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che, nella riunione del 29 settembre 2009, ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa, ai sensi di quanto disposto dai citati articoli 22 e 23 dello stesso decreto;

VISTO il decreto dirigenziale, emanato, in data 4 dicembre 2009, dalla Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con il quale è stata attribuita all'interessato detta misura compensativa, consistente, a scelta dell'istante, nel compimento di un tirocinio di adattamento ovvero nell'effettuazione di una prova attitudinale;

VISTA la nota del 31 dicembre 2009, con la quale il Sig. Carney John James, ai sensi del citato articolo 22 del decreto legislativo n. 206/2007, ha comunicato di optare per lo svolgimento del tirocinio di adattamento, della durata di tre mesi;

ATTESO che detto tirocinio si è svolto, dal 12 aprile 2010 al 12 luglio 2010, presso la II Facoltà di Medicina e Chirurgia della "Sapienza – Università di Roma";

PRESO ATTO della nota del 21 luglio 2010, con la quale la II Facoltà di Medicina e Chirurgia della "Sapienza – Università di Roma" ha trasmesso la relazione finale concernente lo svolgimento del tirocinio di adattamento da parte del Sig. Carney John James;

PRESO ATTO della valutazione favorevole in merito al superamento del tirocinio in questione da parte dell'interessato, espressa in detta relazione finale;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico in possesso dell'interessato;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, con la quale è stato nuovamente istituito il Ministero della salute, scorporandolo dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

DECRETA

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato “Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery” - rilasciato, in data 19 dicembre 2003, dall’Università denominata “The University of Queensland”, con sede a Brisbane (Queensland, Australia), al Sig. Carney John James, nato ad Hobart (Australia) il giorno 30 dicembre 1975, cittadino australiano e britannico, e riconosciuto, in data 19 febbraio 2009, dall’Ordine dei medici irlandese - è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo.
2. Il Dr. Carney John James è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione all’Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo dei medici-chirurghi - territorialmente competente, che accerta la conoscenza, da parte dell’interessato, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia.
3. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12644

DECRETO 24 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Latib Mohamed Azeem, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in malattie dell'apparato cardiovascolare.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA l'istanza, in data 21 luglio 2008, con la quale il Dr. Latib Mohamed Azeem, nato a Johannesburg (Sudafrica) il 19 gennaio 1972, cittadino sudafricano, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "Certificate in Cardiology of The College of Physicians of South Africa", rilasciato, in data 20 ottobre 2005, dal "The Colleges of Medicine of South Africa", al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in malattie dell'apparato cardiovascolare;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTO, in particolare, il comma 7 dell'articolo 50 del predetto decreto n. 394/1999 che stabilisce che, con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 49 del decreto medesimo, relative al riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria conseguiti da cittadini non comunitari in un Paese non appartenente all'Unione europea, il Ministero della salute provvede, altresì, al riconoscimento dei titoli accademici complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

VISTO l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

TENUTO CONTO che nella riunione del 29 settembre 2009 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 8 e 13 luglio 2010, a seguito della quale il Dr. Latib Mohamed Azeem è risultato idoneo;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di specializzazione in cardiologia in possesso dell'interessato;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

DECRETA

Articolo 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato "Certificate in Cardiology of The College of Physicians of South Africa", rilasciato, in data 20 ottobre 2005, dal "The Colleges of Medicine of South Africa", al Dr. Latib Mohamed Azeem, nato a Johannesburg (Sudafrica) il 19 gennaio 1972, cittadino sudafricano, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in malattie dell'apparato cardiovascolare.

2. Il Dr. Latib Mohamed Azeem, già iscritto all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Milano, è autorizzato ad avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in malattie dell'apparato cardiovascolare, previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

3. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12645

DECRETO 24 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ahcene Djaballah Selma, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA l'istanza, in data 5 gennaio 2009, con la quale la Sig.ra Ahcene Djaballah Selma, nata ad Hussein-Dey-Alger (Algeria) il 17 ottobre 1982, cittadina algerina, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "Diplôme de Docteur en Médecine", rilasciato, nel mese di novembre 2006, dal Ministero algerino dell'insegnamento superiore e della ricerca scientifica, ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTO, in particolare, l'articolo 49 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplina il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

VISTO l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

TENUTO CONTO che nella riunione del 29 settembre 2009 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 5 e 12 luglio 2010, a seguito della quale la Sig.ra Ahcene Djaballah Selma è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo denominato “Diplôme de Docteur en Médecine”, in possesso dell’interessata;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

DECRETA

Articolo 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato “Diplôme de Docteur en Médecine”, rilasciato, nel mese di novembre 2006, dal Ministero algerino dell’insegnamento superiore e della ricerca scientifica, alla Sig.ra Ahcene Djaballah Selma, nata a Hussein-Dey-Alger (Algeria) il 17 ottobre 1982, cittadina algerina, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo.

2. La Dr.ssa Ahcene Djaballah Selma è autorizzata ad esercitare, in Italia, la professione di medico-chirurgo previa iscrizione, nell’ambito delle quote stabilite ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all’Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo dei medici-chirurghi - che accerta la conoscenza, da parte dell’interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12646

DECRETO 24 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Prisacaru Lilia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA l'istanza, in data 14 luglio 2009, con la quale la Sig.ra Prisacaru Lilia, nata a Chisinau (Repubblica di Moldova) il 3 ottobre 1970, cittadina moldava, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "DIPLOMĂ", rilasciato in data 12 luglio 1995, con numero 651, dall' <<Universitatea de Stat de Medicina "Nicolae Testemitanu" – Facultatea de Medicina Generala>>, con sede a Chisinau (Repubblica di Moldova), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTO, in particolare, l'articolo 49 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplina il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

VISTO l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

TENUTO CONTO che nella riunione del 29 settembre 2009 della Conferenza dei servizi, di cui di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 6 e 12 luglio 2010, a seguito della quale la Sig.ra Prisacaru Lilia è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo denominato “DIPLOMĂ”, in possesso dell’interessata;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

DECRETA

Articolo 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato “DIPLOMĂ”, rilasciato in data 12 luglio 1995, con numero 651, dall’ <<Universitatea de Stat de Medicina “Nicolae Testemitanu” – Facultatea de Medicina Generala>>, con sede a Chisinau (Repubblica di Moldova), alla Sig.ra Prisacaru Lilia, nata a Chisinau (Repubblica di Moldova) il 3 ottobre 1970, cittadina moldava, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo.

2. La Dr.ssa Prisacaru Lilia è autorizzata ad esercitare, in Italia, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione, nell’ambito delle quote stabilite ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all’Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo dei medici-chirurghi - che accerta la conoscenza, da parte dell’interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’articolo 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12647

DECRETO 24 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. González Recio Ariel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA l'istanza, in data 11 novembre 2009, con la quale il Sig. González Recio Ariel, nato a Ciudad Habana (Cuba) il 25 luglio 1970, cittadino cubano, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "Doctor en Medicina", conseguito, in data 14 agosto 1995, presso l' "Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana", con sede a Città dell'Avana (Cuba), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTO, in particolare, l'articolo 49 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplina il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

VISTO l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

TENUTO CONTO che nella riunione del 14 gennaio 2010 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 5 e 12 luglio 2010, a seguito della quale il Sig. González Recio Ariel è risultato idoneo;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo denominato "Doctor en Medicina", in possesso dell'interessato;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

DECRETA

Articolo 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato "Doctor en Medicina", conseguito, in data 14 agosto 1995, presso l' "Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana", con sede a Città dell'Avana (Cuba), dal Sig. González Recio Ariel, nato a Ciudad Habana (Cuba) il 25 luglio 1970, cittadino cubano, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo.

2. Il Dr. González Recio Ariel è autorizzato ad esercitare, in Italia, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo dei medici-chirurghi - che accerta la conoscenza, da parte dell'interessato, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12648

DECRETO 24 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Orejuela Aristizabal Ileana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA l'istanza, in data 3 giugno 2009, con la quale la Sig.ra Orejuela Aristizabal Ileana, nata a Medellin (Colombia) il 16 gennaio 1974, cittadina colombiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "Doctor en Medicina y Cirugia", rilasciato, in data 16 settembre 1998, dalla "Universidad Central del Ecuador", con sede a Quito (Ecuador), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTO, in particolare, l'articolo 49 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplina il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

VISTO l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

TENUTO CONTO che nella riunione del 29 settembre 2009 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 6 e 12 luglio 2010, a seguito della quale la Sig.ra Orejuela Aristizabal Ileana è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo denominato "Doctor en Medicina y Cirugia", in possesso dell'interessata;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

DECRETA

Articolo 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato "Doctor en Medicina y Cirugia", rilasciato, in data 16 settembre 1998, dalla "Universidad Central del Ecuador", con sede a Quito (Ecuador), alla Sig.ra Orejuela Aristizabal Ileana, nata a Medellin (Colombia) il 16 gennaio 1974, cittadina colombiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo.

2. La Dr.ssa Orejuela Aristizabal Ileana è autorizzata ad esercitare, in Italia, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo dei medici-chirurghi - che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12649

DECRETO 24 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra De Castro Molinaro Leticia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA l'istanza, in data 20 gennaio 2010, con la quale la Sig.ra De Castro Molinaro Leticia, nata a Rio de Janeiro (Brasile) il 16 marzo 1978, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "Médico", rilasciato, in data 19 novembre 2003, dalla "Fundação Técnico-Educacional Souza Marques" di Rio de Janeiro (Brasile), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTO, in particolare, l'articolo 49 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplina il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

VISTO l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce che le norme in esso contenute non si applicano ai cittadini dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli;

VISTO l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

TENUTO CONTO che nella riunione del 2 marzo 2010 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 5 e 12 luglio 2010, a seguito della quale la Sig.ra De Castro Molinaro Leticia è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo denominato "Médico", in possesso dell'interessata;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

DECRETA

Articolo 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato "Médico", rilasciato, in data 19 novembre 2003, dalla "Fundação Técnico-Educacional Souza Marques" di Rio de Janeiro (Brasile), alla Sig.ra De Castro Molinaro Leticia, nata a Rio de Janeiro (Brasile) il 16 marzo 1978, cittadina italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo.

2. La Dr.ssa De Castro Molinaro Leticia è autorizzata ad esercitare, in Italia, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo dei medici-chirurghi - territorialmente competente, che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12650

DECRETO 24 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Rojas Gonzalez Damaris Patricia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA l'istanza, in data 9 febbraio 2009, con la quale la Sig.ra Rojas Gonzalez Damaris Patricia, nata a Maracaibo (Venezuela) il 14 aprile 1984, cittadina venezuelana, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "Médica Cirujana", rilasciato, in data 7 dicembre 2007, dalla "Universidad del Zulia", con sede a Maracaibo (Zulia, Venezuela), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTO, in particolare, l'articolo 49 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplina il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

VISTO l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

TENUTO CONTO che nella riunione del 16 giugno 2009 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 6 e 12 luglio 2010, a seguito della quale la Sig.ra Rojas Gonzalez Damaris Patricia è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo denominato “Médica Cirujana”, in possesso dell’interessata;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

DECRETA

Articolo 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato “Médica Cirujana”, rilasciato, in data 7 dicembre 2007, dalla “Universidad del Zulia”, con sede a Maracaibo (Zulia, Venezuela), alla Sig.ra Rojas Gonzalez Damaris Patricia, nata a Maracaibo (Venezuela) il 14 aprile 1984, cittadina venezuelana, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo.

2. La Dr.ssa Rojas Gonzalez Damaris Patricia è autorizzata ad esercitare, in Italia, la professione di medico-chirurgo previa iscrizione, nell’ambito delle quote stabilite ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all’Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo dei medici-chirurghi - che accerta la conoscenza, da parte dell’interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12651

DECRETO 24 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Khadang Baharak, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA l'istanza, in data 26 novembre 2008, con la quale la Sig.ra Khadang Baharak, nata a Shiraz (Iran) il 30 agosto 1980, cittadina iraniana, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "Dottorato in medicina", conseguito, in data 6 agosto 2005, presso la Facoltà di medicina dell'Università delle scienze mediche e dei servizi di igiene e sanità di Shiraz (Iran), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTO, in particolare, l'articolo 49 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplina il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

VISTO l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

TENUTO CONTO che nella riunione del 16 giugno 2009 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 5 e 12 luglio 2010, a seguito della quale la Sig.ra Khadang Baharak è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo denominato "Dottorato in medicina", in possesso dell'interessata;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

DECRETA

Articolo 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato "Dottorato in medicina", conseguito, in data 6 agosto 2005, presso la Facoltà di medicina dell'Università delle scienze mediche e dei servizi di igiene e sanità di Shiraz (Iran), dalla Sig.ra Khadang Baharak, nata a Shiraz (Iran) il 30 agosto 1980, cittadina iraniana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo.

2. La Dr.ssa Khadang Baharak è autorizzata ad esercitare, in Italia, la professione di medico-chirurgo previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo dei medici-chirurghi - che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12652

DECRETO 30 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Popescu Mihaela Alina Paolucci, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Paolucci Mihaela Alina**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale "Christiana" di TG-Carbunesti provincia Gorj nell'anno 1996, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile **Popescu**;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale "Christiana"di TG-Carbunesti provincia Gorj nell'anno 1996 dalla sig.ra **Popescu Mihaela Alina,** nata a TG-Carbunesti (Romania) il 23 maggio 1974, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra Popescu Mihaela Alina, coniugata **Paolucci** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2010

Il direttore generale: Leonardi

10A12653

DECRETO 30 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Pelin Andreea Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Pelin Andreea Maria**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Focsani nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Focsani nell'anno 2008 dalla sig.ra **Pelin Andreea Maria,** nata a Calinesti (Romania) il 23/07/1984 , é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra Pelin Andreea Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12654

DECRETO 30 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Oancea Adriana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Oancea Adriana**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bucarest nell'anno **1994**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical Generalist"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale sanitaria di Bucarest nell'anno **1994** dalla sig.ra **Oancea Adriana**, nata a Bucarest (Romania) il giorno 25/09/1967, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Oancea Adriana**, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12655

DECRETO 30 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ene Maria Mirela Olaru, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Olaru Maria Mirela,** cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent medical generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Galati nell'anno **1994**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile **Ene**;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent medical generalist"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Galati nell'anno **1994** dalla sig.ra **Ene Maria Mirela**, nata a Galati (Romania) il giorno 30/07/1973, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Ene Maria Mirela** , coniugata **Olaru,** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.
Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12656

DECRETO 30 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Tarnauceanu Anca Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Tarnauceanu Anca Maria**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist** domeniul **Asistenta Sociala si Pedagogica"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno **2007**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical Generalist** domeniul **Asistenta Sociala si Pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale sanitaria di Suceava nell'anno **2007** dalla sig.ra **Tarnauceanu Anca Maria**, nata a Iasi (Romania) il giorno12/03/1985, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Tarnauceanu Anca Maria**, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12657

DECRETO 30 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Pitu Iulian Cristian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. **Pitu Iulian Cristian**, cittadino romeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale sanitaria "Regina Maria de Romania" di Ploiesti nell'anno 2009 , al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione del richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Regina Maria de Romania" di Ploiesti nell'anno 2009 dal sig. Pitu Iulian Cristian**,** nato a Ploiesti (Romania) il giorno 11/12/1986, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il sig. Pitu Iulian Cristian è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12658

DECRETO 4 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Julia Valeska Hanna Zach, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTO l'articolo 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTA l'istanza del 05/08/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Julia Valeska Hanna Zach nata a Göttingen (Germania) il giorno 17/05/1971, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Zeugnis über die Ärztliche Prüfung" rilasciato in data 29/04/1998 dalla Landesprüfungsamt für Studierende der Medizin, Pharmazie und Zahnmedizin - Hannover - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Zeugnis über die Ärztliche Prüfung" rilasciato dalla Landesprüfungsamt für Studierende der Medizin, Pharmazie und Zahnmedizin - Hannover - Germania – in data 29/04/1998 alla Sig.ra Julia Valeska Hanna Zach, nata a Göttingen (Germania) il giorno 17/05/1971, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2

La Sig.ra Julia Valeska Hanna Zach è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12659

DECRETO 4 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Michaela Wiedemair, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTO l'articolo 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTA l'istanza del 17/08/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Michaela Wiedemair nata a Brunico (BZ) (Italia) il giorno 28/03/1975, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Fachärtzin für Innere Medizin" rilasciato in data 03/03/2010 dalla Österreichische Ärztekammer - Austria - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista di medicina interna;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Fachärtzin für Innere Medizin" rilasciato dalla Österreichische Ärztekammer - Austria – in data 03/03/2010 alla Sig.ra Michaela Wiedemair, nata a Brunico (BZ) (Italia) il giorno 28/03/1975, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in medicina interna.

Art. 2

La Sig.ra Michaela Wiedemair già iscritta all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in medicina interna previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 4 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12660

DECRETO 4 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Adelè Dūdaitè, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTO l'articolo 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTA l'istanza del 04/09/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Adelè Dūdaitè nata a Klaipeda (Lituania) il giorno 09/10/1986, di cittadinanza lituana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Magistro kvalifikacinis laipsnis ir gydytoio odontologo kvalifikacija" rilasciato in data 22/06/2010 con il n. 2748 dalla Kauno Medicinos Universitetas - Lituania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Magistro kvalifikacinis laipsnis ir gydytoio odontologo kvalifikacija" rilasciato dalla Kauno Medicinos Universitetas - Lituania – in data 22/06/2010 con il n. 2748 alla Sig.ra Adelè Dūdaitè, nata a Klaipeda (Lituania) il giorno 09/10/1986, di cittadinanza lituana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2

La Sig.ra Adelè Dūdaitè è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12661

DECRETO 4 ottobre 2010.

Riconoscimento, al sig. Jean-Marc Guichet, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico e medico specialista in ortopedia e traumatologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTO l'articolo 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTA l'istanza del 21/10/2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Jean-Marc Guichet nato a Marsiglia (Francia) il giorno 11/5/1961, di cittadinanza francese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Diplôme d'État de Docteur en Médecine" rilasciato in data 16/03/1990 dalla Université de Bourgogne - Francia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

VISTA la medesima istanza del 21/10/2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Jean-Marc Guichet ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Diplôme d'Études spécialisées de Chirurgie Ortopédique et Traumatologie" rilasciato in data 08/06/1994 dal Université de Bourgogne - Francia - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto il titolo di "Diplôme d'État de Docteur en Médecine" rilasciato in data 16/03/1990 dalla Université de Bourgogne - Francia - al Sig. Jean-Marc Guichet, nato a Marsiglia (Francia) il giorno 11/5/1961, di cittadinanza francese, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2

Il Sig. Jean-Marc Guichet è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3

Il titolo di “Diplôme d'Études spécialisées de Chirurgie Ortopédique et Traumatologie” rilasciato dal Université de Bourgogne - Francia - in data 08/06/1994 al Sig. Jean-Marc Guichet, nato a Marsiglia (Francia) il giorno 11/5/1961, di cittadinanza francese, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia.

Art. 4

Il Sig. Jean-Marc Guichet, previa iscrizione all’Ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all’articolo 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 4 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12662

DECRETO 4 ottobre 2010.

Riconoscimento, al sig. Ludwig Steinbach, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra e di odontoiatra specialista in ortognatodonzia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTO l'articolo 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTA l'istanza del 09/03/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Ludwig Steinbach nato a Tubingen (Germania) il giorno 30/10/1946, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Bestallung als Zahnarzt" rilasciato in data 01/08/1975 dalla Bayerisches Staatsministerium des Innern - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

VISTA la medesima istanza del 09/03/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Ludwig Steinbach ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Zahnarzt für Kieferorthopädie" rilasciato in data 03/10/1986 dal Bayerische LandesZahnärztekammer - Germania - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di odontoiatra specialista in ortognatodonzia;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto il titolo di "Bestallung als Zahnarzt" rilasciato in data 01/08/1975 dalla Bayerisches Staatsministerium des Innern - Germania - al Sig. Ludwig Steinbach, nato a Tubingen (Germania) il giorno 30/10/1946, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2

Il Sig. Ludwig Steinbach è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3

Il titolo di “Zahnarzt für Kieferorthopädie” rilasciato dal Bayerische LandesZahnärztekammer - Germania - in data 03/10/1986 al Sig. Ludwig Steinbach, nato a Tubingen (Germania) il giorno 30/10/1946, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo di odontoiatra specialista in ortognatodonzia.

Art. 4

Il Sig. Ludwig Steinbach, previa iscrizione all’Ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all’articolo 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di odontoiatra specialista in ortognatodonzia, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 4 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12663

DECRETO 4 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Monica Zeitoune, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTO l'articolo 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTA l'istanza del 28/02/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Monica Zeitoune nata a Shrewsbury (Gran Bretagna) il giorno 16/07/1981, di cittadinanza britannica, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento dei titoli di Primary Qualification e del Certificate of experience rilasciati rispettivamente in data 15/07/2004 e in data 02/08/2005 dalla University of Birmingham - Gran Bretagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, i titoli di Primary Qualification ed il Certificate of experience rilasciati rispettivamente in data 15/07/2004 e in data 02/08/2005 dalla University of Birmingham - Gran Bretagna alla Sig.ra Monica Zeitoune, nata a Shrewsbury (Gran Bretagna) il giorno 16/07/1981, di cittadinanza britannica, sono riconosciuti quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2

La Sig.ra Monica Zeitoune è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12664

DECRETO 4 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Marina Luque Gómez, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTO l'articolo 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTA l'istanza del 30/03/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Marina Luque Gómez nata a Madrid (Spagna) il giorno 12/10/1977, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Licenciada en Veterinaria" rilasciato in data 17/02/2010 dalla Universidad Complutense de Madrid - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di veterinario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Licenciada en Veterinaria" rilasciato dalla Universidad Complutense de Madrid - Spagna – in data 17/02/2010 alla Sig.ra Marina Luque Gómez, nata a Madrid (Spagna) il giorno 12/10/1977, di cittadinanza spagnola, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

Art. 2

La Sig.ra Marina Luque Gómez è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di veterinario previa iscrizione all'Ordine professionale dei veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12665

DECRETO 4 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Clementi Nicoletta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in psichiatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA l'istanza, in data 4 giugno 2008, con la quale la Dr.ssa Clementi Nicoletta, nata a Fano (PU) il 29 gennaio 1971, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione denominato "Resident in Psychiatry", conseguito, in data 30 giugno 2007, presso la "Harvard University Medical School-Massachusetts General Hospital-McLean Hospital" di Boston (Massachusetts, Stati uniti d'America), al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in psichiatria;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTO, in particolare, il comma 7 dell'articolo 50 del predetto decreto n. 394/1999 che stabilisce che, con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 49 del decreto medesimo, relative al riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria conseguiti da cittadini non comunitari in un Paese non appartenente all'Unione europea, il Ministero della salute provvede, altresì, al riconoscimento dei titoli accademici complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

VISTO l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

TENUTO CONTO che nella riunione del 30 settembre 2008 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione all'effettuazione, da parte dell'istante, di un tirocinio di adattamento, della durata di dodici mesi, nell'ambito della disciplina specialistica psichiatria;

ATTESO che detto tirocinio si è svolto, dal 13 luglio 2009 al 12 luglio 2010, presso la II Facoltà di medicina e chirurgia della “Sapienza-Università di Roma”-Dipartimento di psichiatria;

PRESO ATTO della nota del 6 settembre 2010, prot. U/0127/10, con la quale il Preside della II Facoltà di medicina e chirurgia della “Sapienza-Università di Roma” ha trasmesso la relazione finale concernente lo svolgimento, da parte della Dr.ssa Clementi Nicoletta, del tirocinio di adattamento in questione, a firma del Prof. Roberto Tatarelli, sotto la cui supervisione, in qualità di *tutor*, l’interessata ha svolto il citato tirocinio di adattamento;

PRESO ATTO della valutazione favorevole in merito al superamento del tirocinio in questione da parte dell’interessata, espressa in detta relazione finale;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di specializzazione denominato “Resident in Psychiatry”, in possesso dell’interessata;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

PRESO ATTO che la Dr.ssa Clementi Nicoletta è titolare di un diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l’Università degli Studi di Bologna in data 24 maggio 1999 ed è in possesso della abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo, conseguita nella prima sessione dell’anno 2000 presso l’Università degli Studi di Bologna;

PRESO ATTO che la Dr.ssa Clementi Nicoletta non risulta iscritta ad un Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri;

DECRETA

Articolo 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato “Resident in Psychiatry”, conseguito, in data 30 giugno 2007, presso la “Harvard University Medical School-Massachusetts General Hospital-McLean Hospital” di Boston (Massachusetts, Stati uniti d’America), dalla Dr.ssa Clementi Nicoletta, nata a Fano (PU) il 29 gennaio 1971, cittadina italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in psichiatria.

2. La Dr.ssa Clementi Nicoletta, ad avvenuta iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, in virtù del possesso di un diploma di laurea in medicina e chirurgia e del possesso della abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, conseguiti, in Italia, presso l'Università degli Studi di Bologna, citati in premessa, è autorizzata ad avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in psichiatria, previa esibizione del presente provvedimento all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

3. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12666

DECRETO 4 ottobre 2010.

Riconoscimento, al sig. Gerald Stiegler, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTO l'articolo 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTA l'istanza del 23/04/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Gerald Stiegler nato a Salisburgo (Austria) il giorno 13/05/1943, di cittadinanza svizzera, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Fachärzt für Augenheilkunde" rilasciato in data 26/02/1975 dalla Österreichische Ärztekammer - Austria - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista di oftalmologia;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

PRESO ATTO che il Sig. Gerald Stiegler è stato autorizzato all'esercizio della professione di medico con decreto di questo Ministero in data 28/07/2010 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 197 del 24/08/2010;

PRESO ATTO che il Sig. Gerald Stiegler non risulta iscritto presso un Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Fachärzt für Augenheilkunde" rilasciato dalla Österreichische Ärztekammer - Austria – in data 26/02/1975 al Sig. Gerald Stiegler, nato a Salisburgo (Austria) il giorno 13/05/1943, di cittadinanza svizzera, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in oftalmologia.

Art. 2

Il Sig. Gerald Stiegler in virtù dell'autorizzazione all'esercizio della professione di medico citata in premessa, ad avvenuta iscrizione presso l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, è pertanto autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in oftalmologia previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 4 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12667

DECRETO 4 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Leahu Raisa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il proprio decreto, in data 24 settembre 2010, con il quale il titolo denominato "ДИПЛОМ В-I № 528735", rilasciato in data 21 giugno 1980, con numero di registrazione 107, dall' "Institutul de Stat de Medicina – Facultatea Pediatrie", con sede nella città di Chisinau (Repubblica di Moldova), alla Sig.ra Smintina Raisa Vladimir, nata a Ocniţa (Repubblica di Moldova) il 23 marzo 1957, cittadina rumena, è stato riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo;

VISTA la dichiarazione rilasciata in data 4 aprile 2006, con n. 1050/2006, dall'Ambasciata della Repubblica di Moldova in Italia, attestante che la cittadina Smintina Raisa Vladimir, la cittadina Smentina Raisa e la cittadina Leahu Raisa si identificano nella stessa persona fisica, le cui esatte generalità sono: Leahu (cognome) Raisa (nome);

PRESO ATTO che, per mero errore materiale, in detto decreto è stato inserito, al nono "VISTO" delle premesse, penultimo ed ultimo rigo ed al comma 2 dell'articolo 1, quale generalità anagrafica dell'interessata, il cognome "Lehau";

RITENUTO, per i motivi suesposti, di provvedere alla parziale rettifica del predetto decreto dirigenziale in data 24 settembre 2010, relativamente all'errore materiale rilevato;

DECRETA

Articolo 1

1. Per le motivazioni sopra indicate, il nono "VISTO" delle premesse del decreto dirigenziale emanato in data 24 settembre 2010 dalla Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie del Ministero della salute è come di seguito modificato: "VISTA la dichiarazione rilasciata in data 4 aprile 2006, con n. 1050/2006, dall'Ambasciata della Repubblica di Moldova in Italia, attestante che la cittadina Smintina Raisa Vladimir, la

cittadina Smentina Raisa e la cittadina Leahu Raisa si identificano nella stessa persona fisica, le cui esatte generalità sono: Leahu (cognome) Raisa (nome).

2. Per le motivazioni di cui in premessa, il comma 2 dell'articolo 1 del decreto dirigenziale emanato in data 24 settembre 2010 dalla Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie del Ministero della salute è come di seguito modificato: "La Dr.ssa Leahu Raisa è autorizzata ad esercitare, in Italia, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo dei medici-chirurghi - territorialmente competente, che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12668

DECRETO 4 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Britta Belinda Große Broermann, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTO l'articolo 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTA l'istanza del 04/08/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Britta Belinda Große Broermann nata a Frankfurt/Main (Germania) il giorno 24/10/1976, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Zeugnis über die Ärztliche Prüfung" rilasciato in data 06/06/2005 dalla Ludwig - Maximilians - Universität München - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Zeugnis über die Ärztliche Prüfung" rilasciato dalla Ludwig - Maximilians - Universität München - Germania – in data 06/06/2005 alla Sig.ra Britta Belinda Große Broermann, nata a Frankfurt/Main (Germania) il giorno 24/10/1976, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2

La Sig.ra Britta Belinda Große Broermann è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12669

DECRETO 4 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Eleonora Zanchin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTO l'articolo 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTA l'istanza del 09/04/2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Eleonora Zanchin nata a Varese (Italia) il giorno 11/06/1982, di cittadinanza italiana, - titolare di un diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Pavia in data 27/07/2007 - ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Certificate of experience" rilasciato in data 21/07/2008 dalla General Medical Council - Gran Bretagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Pavia in data 27/07/2007, accompagnato dal titolo di "Certificate of experience" rilasciato dal General Medical Council - Gran Bretagna – in data 21/07/2008 alla Sig.ra Eleonora Zanchin, nata a Varese (Italia) il giorno 11/06/1982, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2

La Sig.ra Eleonora Zanchin è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente che informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12670

DECRETO 4 ottobre 2010.

Riconoscimento, al sig. Markus Thaler, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia rianimazione e terapia intensiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTO l'articolo 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTA l'istanza del 24/08/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Markus Thaler nato a Bonn (Germania) il giorno 02/09/1976, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Fachärtz für Anästhesiologie und Intensivmedizin" rilasciato in data 28/07/2010 dalla Österreichische Ärztekammer - Austria - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista di anestesia rianimazione e terapia intensiva;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Fachärtz für Anästhesiologie und Intensivmedizin" rilasciato dalla Österreichische Ärztekammer - Austria – in data 28/07/2010 al Sig. Markus Thaler, nato a Bonn (Germania) il giorno 02/09/1976, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in anestesia rianimazione e terapia intensiva.

Art. 2

Il Sig. Markus Thaler già iscritto all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in anestesia rianimazione e terapia intensiva previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 4 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12671

DECRETO 4 ottobre 2010.

Riconoscimento, al sig. Thomas Spinell, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTO l'articolo 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTA l'istanza del 21/05/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Thomas Spinell nato a Bolzano (Italia) il giorno 26/10/1984, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Doktor der Zahnheilkunde" rilasciato in data 19/01/2010 dalla Medizinische Universität Wien - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Doktor der Zahnheilkunde" rilasciato dalla Medizinische Universität Wien - Austria – in data 19/01/2010 al Sig. Thomas Spinell, nato a Bolzano (Italia) il giorno 26/10/1984, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2

Il Sig. Thomas Spinell è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12672

DECRETO 4 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Maria Helena Da Silva Moreira, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTO l'articolo 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTA l'istanza del 22/04/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Maria Helena Da Silva Moreira nata a Lisbona (Portogallo) il giorno 10/11/1966, di cittadinanza portoghese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Pharmaceuticarum Scientiarum Licentiae Gradu in Pharmaceutices Facultate" rilasciato in data 03/04/2000 dalla Università di Coimbra - Portogallo - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Pharmaceuticarum Scientiarum Licentiae Gradu in Pharmaceutices Facultate" rilasciato dalla Università di Coimbra - Portogallo – in data 03/04/2000 alla Sig.ra Maria Helena Da Silva Moreira, nata a Lisbona (Portogallo) il giorno 10/11/1966, di cittadinanza portoghese, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2

La Sig.ra Maria Helena Da Silva Moreira è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12673

DECRETO 4 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Astrid Gasser, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTO l'articolo 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTA l'istanza del 29/08/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Astrid Gasser nata a Bolzano (Italia) il giorno 17/02/1985, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Staatliche Apothekerdiplom" rilasciato in data 30/04/2010 dalla Österreichische Apothekerkammer - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Staatliche Apothekerdiplom" rilasciato dalla Österreichische Apothekerkammer - Austria – in data 30/04/2010 alla Sig.ra Astrid Gasser, nata a Bolzano (Italia) il giorno 17/02/1985, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2

La Sig.ra Astrid Gasser è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12674

DECRETO 4 ottobre 2010.

Riconoscimento, al sig. Markus Gasteiger, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTO l'articolo 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTA l'istanza del 22/06/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Markus Gasteiger nato a Bressanone (Italia) il giorno 13/01/1985, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Staatliche Apothekerdiplom" rilasciato in data 31/05/2010 dalla Österreichische Apothekerkammer - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Staatliche Apothekerdiplom" rilasciato dalla Österreichische Apothekerkammer - Austria – in data 31/05/2010 al Sig. Markus Gasteiger, nato a Bressanone (Italia) il giorno 13/01/1985, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2

Il Sig. Markus Gasteiger è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12675

DECRETO 4 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Stanciu Corina Steluta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Stanciu Corina Steluta**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate SI Asistenta Pedagogica"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale FEG di Bucarest nell'anno **2009**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale FEG di Bucarest nell'anno **2009** dalla sig.ra **Stanciu Corina Steluta** nata a Salcia (Romania) il giorno 20/06/1966, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra. **Stanciu Corina Steluta** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12676

DECRETO 4 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Moldovan Mariuta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Moldovan Mariuta**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Gheorghe Marinescu" di Tirgu Mures nell'anno **2009**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Gheorghe Marinescu" di Tirgu Mures nell'anno **2009** dalla sig.ra **Moldovan Mariuta** nata a Vatava (Romania) il giorno 09/06/1964, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra. **Moldovan Mariuta** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12677

DECRETO 4 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Tega Geanina Stefania, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Tega Geanina Stefania**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Fundeni" di Bucarest nell'anno **2008**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bucarest nell'anno **2008** dalla sig.ra **Tega Geanina Stefania** nata a Bucarest (Romania) il giorno 24/03/1980, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra. **Tega Geanina Stefania** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12678

DECRETO 4 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Demeter Noemi Kinga, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Florian Noemi Kinga**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical in Specializarea Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Victor Babes" di Cluj Napoca nell'anno **2004**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che la signora **Florian Noemi Kinga** ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile **Demeter;**

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical in Specializarea Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Victor Babes" di Cluj Napoca nell'anno **2004** dalla sig.ra **Demeter Noemi Kinga** coniugata **Florian Noemi Kinga** nata a Cluj Napoca (Romania) il giorno 05/01/1982, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra. **Florian Noemi Kinga** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12679

DECRETO 4 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Dinca Andreea Carmen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **Dinca Andreea Carmen,** nata a Craiova (Romania) il 12 marzo 1986, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Licentiat in Asistenta Medicala Generala in domeniul Sanatate specializarea Asistenta Medicala Generala**" conseguito in Romania presso l'Università di Medicina e Farmacia di Craiova – Facoltà di Ostetriche e Assistenza Medica nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 12 ottobre 2009 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso della qualifica professionale indicata, per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Licentiat in Asistenta Medicala Generala in domeniul Sanatate specializarea Asistenta Medicala Generala**" conseguito in Romania presso l'Università di Medicina e Farmacia di Craiova – Facoltà di Ostetriche e Assistenza Medica nell'anno 2008 dalla signora **Dinca Andreea Carmen,** nata a Craiova (Romania) il 12 marzo 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Dinca Andreea Carmen** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 4 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12680

DECRETO 4 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Parvuceanu Murariu Emilia Simona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Parvuceanu Emilia Simona**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical in specializarea Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Drobeta Tr. Severin nell'anno **2004**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che la signora **Parvuceanu Emilia Simona** ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile **Murariu**;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical in specializarea Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Drobeta Tr. Severin nell'anno **2004** dalla sig.ra **Murariu Emilia Simona** coniugata **Parvuceanu Emilia Simona** nata a Vinju Mare (Romania) il giorno 30/07/1982, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra. **Parvuceanu Emilia Simona** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12681

DECRETO 4 ottobre 2010.

Riconoscimento, al sig. Stavarache Marius, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. **Stavarache Marius**, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Calificat Nivel 3 in specializarea Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno **2004**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Calificat Nivel 3 in specializarea Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno **2004** dal sig. **Stavarache Marius** nato a Flaminzi (Romania) il giorno 17/12/1982, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il sig. **Stavarache Marius** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12682

DECRETO 4 ottobre 2010.

Riconoscimento, al sig. Ionascu Radu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. **Ionascu Radu**, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical in specializarea Asistent Medical Generalist nivelul 3 de Calificare"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Slobozia nell'anno **2004**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical in specializarea Asistent Medical Generalist nivelul 3 de Calificare"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Slobozia nell'anno **2004** dal sig. **Ionascu Radu** nato a Slobozia (Romania) il giorno 24/07/1981, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il sig. **Ionascu Radu** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12683

DECRETO 4 ottobre 2010.

Riconoscimento, al sig. Cinade Ciprian Adrian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. **Cinade Ciprian Adrian**, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"**, conseguito in Romania presso il Collegio Nazionale "Ana Aslan" di Timisoara nell'anno **2007**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"**, conseguito in Romania presso il Collegio Nazionale "Ana Aslan" di Timisoara nell'anno **2007** dal sig. **Cinade Ciprian Adrian**, nato a Timisoara (Romania) il giorno 01/05/1984, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il sig. **Cinade Ciprian Adrian** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12684

DECRETO 5 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Aissa Lassaad, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **AISSA Lassaad** ha chiesto il riconoscimento del titolo di Infermiere conseguito in **Tunisia,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "Infermiere" conseguito nell'anno 2004, presso la Scuola Professionale Mahmoud El Matri di Tunisi (Tunisia) dal Sigra **AISSA Lassaad,** nata a Zeramdine (Tunisia) il giorno 18.12.1977**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sigra **AISSA Lassaad** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12685

DECRETO 5 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mathew Jessy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra **MATHEW Jessy** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "General Nursing and Midwifery conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 2002, presso la "St. Thomas Hospital, School of Nursing, Chetipuzha" di Changanacherry, Kerala (India) dalla Sigra **MATHEW Jessy,** nata a Vellikulam-Kerala (India) il giorno 13.11.1977**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sigra **MATHEW Jessy** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12686

DECRETO 6 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Calota Lavinia Ioana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Calota Lavinia Ioana**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"asistent medical generalist, domeniul asistent sociala si asistenta pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Fundeni" di Bucarest nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **"asistent medical generalist domeniul asistenta sociala si asistenta pedagogica"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Fundeni" di Bucarest nell'anno 2007 dalla sig.ra **Calota Lavinia Ioana,** nata a **Bucarest** (Romania) il **13/02/1985**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra Calota Lavinia Ioana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12687

DECRETO 6 ottobre 2010.

Riconoscimento, al sig. Cepeliagu Petrica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. **Cepeliagu Petrica**, cittadino romeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica"** conseguito in Romania presso il gruppo a Scolastico "George Emil Palade" di Constanta nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical Generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica"**, conseguito in Romania presso il gruppo Scolastico "George Emil Palade" di Constanta nell'anno 2009 dal sig. **Cepeliagu Petrica,** nato a **Constanta** (Romania) il **17/07/1979**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il sig. Cepeliagu Petrica è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12688

DECRETO 6 ottobre 2010.

Riconoscimento, al sig. Brasoveanu Mihai, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. **Brasoveanu Mihai**, cittadino romeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **“asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica”**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell’anno 2009 dal sig. **Brasoveanu Mihai,** nato a **Vaslui** (Romania) il **22/08/1987**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il sig. Brasoveanu Mihai è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12689

DECRETO 6 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Kaur Ravinder, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **KAUR Ravinder** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **"**General Nursing and Midwifery**"** conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

VISTO il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/39571 del 15 settembre 2008 con il quale è stato riconosciuto il titolo di "General Nursing and Midwifery", ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopracitato D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004;

CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la Sig.ra **KAUR Ravinder** si sia iscritta all'albo professionale;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla Sig.ra **KAUR Ravinder** in data 15 settembre 2010;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006";

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

1. Il titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 1991 rilasciato dalla "D.M.C. & Hospital Ludhiana " di Ludhiana (India) alla Sig.ra **KAUR Ravinder** nata a Fatehnangal (India) il giorno 12.11.1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

2. La Sig.ra **KAUR Ravinder** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12690

DECRETO 6 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Shinymol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra **JOSEPH Shinymol** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "General Nursing and Midwifery**"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 1998, presso la "Seven Hills Hospital School of Nursing" di Visakhapatnam (India) dalla Sigra **JOSEPH Shinymol,** nato a Kanjirappally-Kerala (India) il giorno 10.03.1976**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sigra **JOSEPH Shinymol** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12691

DECRETO 6 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Aloui Ouissem, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra **ALOUI Ouissem** ha chiesto il riconoscimento del titolo di Infermiere conseguito in **Tunisia,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

VISTO il D.M. 18 giugno 2002, "Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10 *ter* , del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1" e successive modificazioni;

VISTA l'istruttoria compiuta dall'Istituto Regionale Lombardo;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "Infermiere" conseguito nell'anno 2006, presso la Scuola Privata Professionale di Medenine (Tunisia) dalla Sigra **ALOUI Ouissem,** nata a Beni Khadeche (Tunisia) il giorno 4.12.1980**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sigra **ALOUI Ouissem** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12692

DECRETO 6 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Abraham Jishamol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra **ABRAHAM Jishamol** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing and Midwifery"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il D.M. 18 giugno 2002, "Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10 *ter* , del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1" e successive modificazioni;

VISTA l'istruttoria compiuta dalla Regione Liguria;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di “General Nursing and Midwifery” conseguito nell’anno 2002 presso il “Kempegowda Institute of Nursing” di Bangalore (India) dalla Sigra **ABRAHAM Jishamol** nata a Karimkunnam-Kerala (India) il giorno 27.07.1981**,** è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sigra **ABRAHAM Jishamol** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12693

DECRETO 6 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Plathottathil George Lidiya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra **PLATHOTTATHIL GEORGE Lidiya** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Degree of Bachelor of Science in Nursing**"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

VISTO il D.M. 18 giugno 2002, "Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10 *ter* , del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1" e successive modificazioni;

VISTA l'istruttoria compiuta dall'Istituto Regionale Lombardo;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "Degree of Bachelor of Science in Nursing" conseguito nell'anno 2007 presso la "R Rajiv Gandhi University of Health Sciences" di Bangalore-Karnataka (India) dalla Sigra **PLATHOTTATHIL GEORGE Lidiya,** nata a Ettumanoor-Kerala (India) il giorno 1.06.1986**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sigra **PLATHOTTATHIL GEORGE Lidiya** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12694

DECRETO 6 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Veliakatharukattil John Josfelina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra **VELIAKATHARUKATTIL JOHN Josfelina** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Bachelor of Science in Nursing**"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

VISTO il D.M. 18 giugno 2002, "Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10 *ter* , del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1" e successive modificazioni;

VISTA l'istruttoria compiuta dalla Regione Piemonte;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di “Bachelor of Science in Nursing” conseguito nell’anno 2008 presso la “Rajiv Gandhi University of Health Sciences” di Bangalore-Karnataka (India) dalla Sigra **VELIAKATHARUKATTIL JOHN Josfelina,** nata a Cherthala-Kerala (India) il giorno 15.10.1984**,** è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sigra **VELIAKATHARUKATTIL JOHN Josfelina** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12695

DECRETO 6 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Paimpallil Baby Deepamol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra **PAIMPALLIL BABY Deepamol** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing and Midwifery"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il D.M. 18 giugno 2002, "Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10 *ter* , del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1" e successive modificazioni;

VISTA l'istruttoria compiuta dalla Regione Liguria;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di “General Nursing and Midwifery” conseguito nell’anno 2005 presso la “Lourdes School of Nursing, Holy Cross Hospital, Kottiyam” di Kollam (India) dalla Sigra **PAIMPALLIL BABY Deepamol** nata a Thellakom-Kerala (India) il giorno 20.01.1984**,** è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sigra **PAIMPALLIL BABY Deepamol** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12696

DECRETO 6 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Nerinjampillykunjuvareed Saly, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra **NERINJAMPILLYKUNJUVAREED Saly** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing and Midwifery"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il D.M. 18 giugno 2002, "Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10 *ter* , del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1" e successive modificazioni;

VISTA l'istruttoria compiuta dalla Regione Piemonte;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di “General Nursing and Midwifery” conseguito nell’anno 2001 presso la “St. Jhon’s School of Nursing” di Bangalore (India) dalla Sigra **NERINJAMPILLYKUNJUVAREED Saly** nata a Trissur-Kerala (India) il giorno 30.11.1974**,** è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sigra **NERINJAMPILLYKUNJUVAREED Saly** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12697

DECRETO 6 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Xavier Mary, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra **XAVIER MARY** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "General Nursing and Midwifery**"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATO che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il nominativo di **ANNAMMA .**

O.A.;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 1984, presso la "Nirmala Hospital School of Nursing" di Calicut (India) dalla Sigra **XAVIER MARY,** nata a Erumally-Kottayam-Kerala (India) il giorno 25.03.1949**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sigra **XAVIER MARY** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12698

DECRETO 6 ottobre 2010.

Riconoscimento, al sig Kulathoothara Skaria Jose Kumar, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig. **KULATHOOTHARA SKARIA JOSE KUMAR** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing and Midwifery"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

VISTO il D.M. 18 giugno 2002, "Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10 *ter* , del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1" e successive modificazioni;

VISTA l'istruttoria compiuta dall'Istituto Regionale Lombardo;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 2007 presso la "Goldfinch School of Nursing" di Bangalore (India) dal Sig. **KULATHOOTHARA SKARIA JOSE KUMAR,** nato a Paisakary-Kerala (India) il giorno 15.09.1978**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. Il Sig. **KULATHOOTHARA SKARIA JOSE KUMAR** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12699

DECRETO 6 ottobre 2010.

Riconoscimento, al sig. Mkadmi Faouzi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig. **MKADMI Faouzi** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**Infermiere"** conseguito in **Tunisia,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "Infermiere" conseguito nell'anno 1996 presso la "Scuola Professionale di Kasserine (Tunisia) dal Sig. **MKADMI Faouzi,** nato a Thala-Kasserine (Tunisia) il giorno 15.06.1969**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. Il Sig. **MKADMI Faouzi** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12700

DECRETO 12 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Iriminciuc Manole Diana Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Manole Diana Elena**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent medical generalist**, domeniul **sanitar"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno **2005**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile **Iriminciuc**;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art.16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent medical generalist**, domeniul **sanitar"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno **2005**, dalla sig.ra **Iriminciuc Diana Elena, coniugata Manole**, nata a Botosani (Romania) il giorno 29/05/1983, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Iriminciuc Diana Elena**, **coniugata Manole**, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art.16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12701

DECRETO 12 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mirea Georgiana Claudia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Mirea Georgiana Claudia**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Calificat nivel 3**, domeniul **sanitar"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Fundeni" di Bucarest nell'anno **2005**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Calificat nivel 3**, domeniul **sanitar"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Fundeni" di Bucarest nell'anno **2005** dalla sig.ra **Mirea Georgiana Claudia**, nata a Bucarest (Romania) il giorno 13/10/1983, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Mirea Georgiana Claudia** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente,che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12702

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2010-SON-203) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.